



471

È noto al Consiglio che, in base alle deliberazioni adottate in data 29 luglio e 28 settembre 1950, la garanzia dei mutui a Comuni deve essere costituita esclusivamente dai proventi della sovrimposta fondiaria, salvo particolare autorizzazione comunale, ove, in via eccezionale, si dovesse estendere la garanzia stessa alle imposte di consumo.

Il Comune, nell'insistere nella propria richiesta di finanziamento, ha fatto presente di essere disposto, ove non fosse assolutamente possibile destinare le imposte di consumo a parziale garanzia del finanziamento stesso, a concretare un mutuo di importo pari a quello concepiibile in base all'attuale disponibilità delegabile della sovrimposta fondiaria.

Premesso quanto sopra, si sottopone al Consiglio di amministrazione la proposta di:

1°) autorizzare la concessione del mutuo di L. 11.250.000 richiesto dal Comune di Carri Coppiere - qualora il Consiglio non ritenga doversi applicare